



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR2007/2013 ASSE VI COMPETITIVITÀ

OBIETTIVO 6.2.3 “RAFFORZARE E QUALIFICARE IL SISTEMA DEI SERVIZI MATERIALI E IMMATERIALI ALLE IMPRESE FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI ESISTENTI”

Azione “Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza”

Direttive di attuazione

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

La Regione Sardegna promuove lo sviluppo competitivo e l'innovazione delle imprese attraverso l'acquisizione di servizi avanzati e progetti di ricerca e innovazione volti a superare i tradizionali fattori di debolezza competitiva del sistema imprenditoriale sardo.

Le presenti Direttive di Attuazione disciplinano l'erogazione di aiuti per l'acquisizione di servizi avanzati per favorire l'innovazione del sistema delle imprese secondo quanto stabilito nel POR FESR Sardegna 2007/2013 e ai sensi dell'art. 25 della L.R. 2/2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007).

L'Amministrazione regionale, con appositi Bandi potrà prevedere che i servizi avanzati per l'innovazione siano finalizzati a sostenere sistemi produttivi locali, distretti, cluster territoriali, settori e comparti innovativi, indicati come prioritari nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo e della progettazione integrata territoriale.

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

L'Assessorato dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

ARTICOLO 2

SOGGETTO GESTORE

Per la gestione degli interventi previsti nelle presenti Direttive la Regione può provvedere tramite proprie società *in house* o può individuare un Soggetto Gestore tra Banche o società aventi comprovate esperienze in attività similari in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

da selezionare con procedura di evidenza pubblica, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della L.R. 2/2007.

ARTICOLO 3

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse ai benefici degli interventi delle presenti direttive le piccole e medie imprese e loro aggregazioni con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Sardegna. Per la definizione di piccola e media impresa si rimanda all'Allegato I del Regolamento (CE) 800/2008.

Le imprese devono operare nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:

- sezione C (Attività manifatturiere);
- Sezione H - sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);
- Sezione J - divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici);
- Sezione M - gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria) e gruppo 74.1 (Attività di design specializzate);

Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda sul presente regime di aiuti.

Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifici per la concessione di aiuti di Stato (settore siderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria carboniera, pesca e acquicoltura).

Gli aiuti non potranno altresì essere concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non potranno altresì essere concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Gli aiuti non potranno altresì essere concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato e alle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004).

Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione agli interventi di cui alle presenti Direttive:

- le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali del bando;
- le operazioni già avviate alla data di presentazione della domanda di sovvenzione o beneficiarie di altro finanziamento concorrente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;
- i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio.

ARTICOLO 4

OPERAZIONI AGEVOLABILI

Servizi avanzati

Il programma di servizi, costituito da uno o più servizi coerenti tra loro, dovrà essere finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso consulenze specialistiche innovative, consulenze ICT e certificazioni

Le tipologie di servizi che potranno essere inserite nel programma sono le seguenti:

- consulenze specialistiche innovative che configurino un percorso finalizzato al miglioramento delle performance aziendali. E' ammissibile la partecipazione a fiere ed esposizioni in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra;
- ricorso alla figura del *Temporary Manager* per risolvere problemi di carenza di managerialità;
- progetti di logistica;
- servizi volti a favorire e migliorare la promozione dell'accesso alle Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale certificati in materia di qualità, ambiente, responsabilità sociale, certificazione di prodotto.

Progetti di ricerca e innovazione

Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può inoltre trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 5 SPESE AMMISSIBILI

Servizi avanzati

Per essere ammissibili, i servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Sono escluse le spese:

- relative a consulenze rese in maniera continuativa o periodica;
- relative alla formazione del personale;
- relative alla realizzazione di campagne pubblicitarie;
- effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- relative ad imposte, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
- relative a progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;

La prestazione di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda potrà riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.

Non sono inoltre agevolabili le consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando.

Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non supererà il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applicherà solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Per quel che concerne in particolare le consulenze specialistiche, non sono agevolabili le acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc., la consulenza del lavoro e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relativamente alle consulenze in materia di TIC sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse.

Ricerca e innovazione

Progetti di ricerca e sviluppo. Sono ammissibili i seguenti costi:

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

ARTICOLO 6

FORNITORI E INTERMEDIAZIONE DEI SERVIZI

Nel caso di fornitura di servizi avanzati, l'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 7

FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

Servizi avanzati

L'ammontare lordo dell'aiuto non è superiore al 50% dei costi dei servizi stessi.

Sono ammissibili a contributo le spese relative all'acquisizione di servizi avanzati per un costo totale ammissibile non superiore ad € 150.000,00 per ciascuna singola impresa.

Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Ricerca e innovazione

Progetti di ricerca e sviluppo. Ricerca industriale: l'intensità di aiuto di base non è superiore al 60% per le MI e al 70% per le PI. Sviluppo sperimentale: l'intensità di aiuto di base non è superiore al 35% per le MI e al 45% per le PI.

Nel caso di aiuti di Stato ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

Una maggiorazione del 15%, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata se il progetto:

- comporta la collaborazione effettiva fra almeno due PMI indipendenti l'una dall'altra e nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e se l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
- nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o *open source*.

Il costo totale ammissibile del progetto di ricerca e sviluppo per ciascuna singola impresa non può essere superiore a € 500.000,00.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

ARTICOLO 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento regionale si attua a sportello attraverso una procedura valutativa a sportello.

Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, verranno fissati con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Le imprese interessate presentano, entro i termini fissati, la domanda in formato elettronico, il cui modulo verrà reso disponibile sul sito internet della Regione: www.regione.sardegna.it. Inviano successivamente, la stampa dello stesso, in regola con l'imposta di bollo, debitamente firmato, accompagnato dalla documentazione necessaria per l'istruttoria.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si riserva – anche per il tramite del soggetto gestore - di comunicare al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione da una apposita Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria. La Commissione potrà essere integrata da esperti di settore nominati con la medesima procedura.

Il formulario e la guida per la predisposizione e presentazione delle proposte progettuali sarà allegato ai Bandi attuativi delle presenti Direttive.

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA

In sede di istruttoria, la valutazione tecnico-economica verrà effettuata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:

- validità ed efficacia del progetto;
- coerenza, pertinenza e congruità delle spese;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- contributo in termini di sostegno all'innovazione;
- contributo in termini di miglioramento del sistema di qualità ambientale;
- presenza di associazionismo tra imprese.

La valutazione tecnico-economica di ciascun progetto si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo stabilito nel bando saranno ammissibili al finanziamento.

La verifica dell'ammissibilità e la valutazione tecnico-economica si concluderanno entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

ARTICOLO 10

CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il provvedimento di concessione, che dovrà essere adottato entro 15 giorni lavorativi dalla data di chiusura dell'istruttoria, indicherà l'ammontare dell'aiuto concesso per l'attuazione del programma integrato di servizi e tempi di realizzazione dello stesso.

Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:

- completa attuazione del Programma integrato di servizi entro i tempi massimi stabiliti dall'avviso e rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive e dal provvedimento di concessione;
- comunicazione delle variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
- impegno a curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile, relativa al progetto, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei regolamenti comunitari, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a tre anni successivi al pagamento alla Regione Sardegna del saldo del programma operativo da parte della Commissione Europea, salvo decisione contraria nelle intese bilaterali. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. CE n. 1083/06 art.90).
- rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e al rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il progetto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e i relativi servizi sono stati erogati con i finanziamenti della Commissione Europea e il supporto della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo.

ARTICOLO 11

EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Dopo l'approvazione del progetto e la concessione del contributo si procede con l'avvio dei servizi previsti nel Programma approvato. I servizi devono essere conclusi, pena revoca della concessione dell'agevolazione, entro 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e realizzati coerentemente alle tempistiche indicate nel piano di fattibilità del progetto.

Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto dei termini di conclusione dei progetti sopra citati, i richiedenti potranno inoltrare richiesta di proroga al soggetto Gestore, il quale riporterà la richiesta alla Regione Sardegna che assumerà al riguardo un apposito provvedimento.

In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Gestore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l'importo complessivo di spesa.

Il contributo verrà erogato a saldo, dietro presentazione di richiesta di erogazione di saldo, dell'intera documentazione finale di spesa e di una relazione finale sul progetto.

L'erogazione di un acconto pari al 50% del contributo spettante potrà altresì essere disposta, su richiesta dell'impresa beneficiaria e a fronte di spese sostenute per una percentuale non inferiore al 50% delle spese ammesse. Nel caso dei servizi avanzati finanziati con il Regolamento (CE) n. 800/2008 la rendicontazione dovrà riguardare singoli servizi interamente conclusi. A tal fine per spese sostenute si intendono quelle le cui fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, siano state effettivamente pagate o comunque sostenute. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà trasmettere copia della documentazione di spesa.

Nel caso dei progetti di ricerca e innovazione la liquidazione dell'acconto potrà essere disposta solo a seguito di presentazione di idonea polizza fideiussoria.

L'ammontare del contributo a saldo verrà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'azienda l'importo dell'acconto eventualmente erogato.

Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dell'impresa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

ARTICOLO 12

REVOCA

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

ARTICOLO 13

DURATA E RAPPORTO ANNUALE

Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2013.

Prima dell'applicazione, le presenti Direttive saranno comunicate alla Commissione Europea.

L'Assessorato dell'Industria provvederà alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea di una relazione annuale relativa all'applicazione delle presenti Direttive.